



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| dott. <b>Francesco Parisoli</b>         | presidente   |
| dott. <b>Damiano Dazzi</b>              | giudice      |
| dott. <b>Niccolo' Stanzani Maserati</b> | giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

**letto** il ricorso n. 17/2025 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. Massimiliano Tonelli (cf: TNLMSM76P11L020F), nato a Suzzara (MN) l'11/09/1976, residente in Gualtieri (RE), via Giovanni Falcone n. 10;

**letta** la relazione particolareggiata dell'avv. Stefania Iotti, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

**ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

**ritenuta** l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

**rilevato** che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;

**ritenuto** che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

**rilevato**, infatti, che risultano debiti a carico del sig. Tonelli per circa euro 85.000, riferibili per la maggior parte a finanziamenti non restituiti;

**rilevato** che il ricorrente non è proprietario di beni immobili né di beni mobili di qualche valore ai fini della presente procedura;

**che** il ricorrente è proprietario di un'autovettura Ford targata DH348BD immatricolata nel 2007;



**rilevato** ancora che il debitore è impiegato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 2.100 per 13 mensilità;

**considerato** che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

**rilevato**, in proposito, che il ricorrente vive solo in un immobile condotto in locazione;

**che** il ricorrente ha indicato in euro 1.700 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al proprio mantenimento, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;

**ritenuto** che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

**rilevato** che il debitore si è reso quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 400 mensili;

**ritenuto** che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

**che** sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

**rilevato** che il ricorrente ha chiesto che l'autovettura di proprietà, il saldo attivo del conto corrente n. 1065963702 Poste Italiane SpA (euro 63,63 al 25/01/2025) e gli arredi della propria abitazione siano esclusi dalla liquidazione (l'autovettura poiché necessaria al ricorrente per esigenze personali e di lavoro, oltre che perché ne risulterebbe antieconomica la vendita stante lo scarsissimo valore; il denaro per fare fronte alle immediate esigenze di vita; gli arredi perché beni personali di nessun valore commerciale);

**osservato** che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);



**ritenuto** quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della *ratio* delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla liquidazione dell'autovettura e del saldo attivo del conto corrente possano farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire al debitore di soddisfare evidenti necessità personali;

**che** gli arredi dell'abitazione debbano essere esclusi dalla liquidazione in quanto beni impignorabili ex lege (art. 514 cpc);

**rilevato** che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

**osservato** che l'art. 268 co. 3 ult. periodo ccii prevede che, quando la domanda è proposta dal debitore persona fisica, può farsi luogo all'apertura della liquidazione controllata solo se l'occ, nella propria relazione, attesta che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;

**rilevato** che il gestore della crisi ha proceduto a tale attestazione, quantificando prudenzialmente in euro 8.000 la somma che potrà essere distribuita ai creditori, al netto delle spese in prededuzione;

**rilevato**, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

**osservato** che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

**rilevato** che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore);

#### **p.q.m.**

**I.** dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. Massimiliano Tonelli (cf: TNLMSM76P11L020F), nato a Suzzara (MN) l'11/09/1976, residente in Gualtieri (RE), via Giovanni Falcone n. 10;

**II.** nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

**III.** nomina Liquidatore l'avv. Stefania Iotti, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;

**IV.** dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

**V.** assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

**VI.** ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per l'autovettura indicata



in parte motiva, il saldo del c/c n. 1065963702 Poste Italiane SpA, nei limiti del solo importo indicato in parte motiva, nonché gli arredi dell'abitazione;

**VII.** dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.700;

**VIII.** dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

**IX.** dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

**X.** dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

**XI.** stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 05/02/2025, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

**il giudice rel.**

**Niccolo' Stanzani Maserati**

**il presidente**

**Francesco Parisoli**

